



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 411 DEL 15/05/2018

Servizio TURISMO

OGGETTO: L.R. 14/06/2013 N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”. CLASSIFICAZIONE A DUE LEONI CON CAMBIO DELLA DENOMINAZIONE NELLA TIPOLOGIA DI ALLOGGIO TURISTICO - LOCANDA DELLA STRUTTURA RICETTIVA COMPLEMENTARE “LOCANDA ALLA CARTIERA” DI LUGO DI VICENZA (VI).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Legge Regionale n. 11 del 14.06.2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto” e s.m.i. attribuisce alle Province le competenze in materia di classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive;

RICHIAMATA la DGR n. 1327 del 23.07.2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l’applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 19, comma 3”;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 31/03/2015 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione N. 1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 31, comma 1”;

VISTO il decreto del direttore della sezione turismo n. 99 del 25 ottobre 2016 “Approvazione del nuovo modello regionale di domanda e della relativa asseverazione tecnica da presentare alla Città Metropolitana di Venezia o alla Provincia per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive complementari, alloggi turistici, case per vacanza, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed and breakfast revoca del decreto del direttore sezione turismo n. 29/2016. Art. 32 l.r. n. 11/2013 DGR n. 419/2015 modificata da DGR N. 498/2016”;

RILEVATO che il Signor Bonollo Battista – nato a Zugliano (VI) il 09/03/1941 e residente a Thiene (VI) in Via Masere n. 6/A– in qualità di legale rappresentante della Società “Trattoria Ponte di Ferro di Bonollo Battista e C. S.N.C.” con sede legale in Thiene (VI) P.I. 00879060242 -

attraverso lo Sportello Unico del Comune di Lugo di Vicenza ha presentato - ai sensi della L.R. 11/2013 - domanda di classificazione a due leoni nella tipologia di alloggio turistico - locanda della struttura ricettiva complementare denominata "Locanda alla Cartiera" (9 posti letto suddivisi in n. 3 camere singole e n. 3 camere doppie, tutte con bagno) sita a Lugo di Vicenza in Via Cartiera n. 6 (domanda pervenuta tramite SUAP a quest'Amministrazione il giorno 12/03/2018 ed assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 16394);

DATO ATTO che nella domanda di classificazione il Titolare dichiara che la struttura non rispetta tutti i requisiti dimensionali e strutturali previsti dalla DGR n. 419/2015 per le strutture ricettive complementari ma era una struttura ricettiva extralberghiera già autorizzata al 24/04/2015, per la quale è consentita ora la classificazione solo a due leoni;

RICHIAMATO il provvedimento di classificazione prot. n. 62665 dell'11/10/2007 di riclassificazione in terza categoria della struttura ricettiva extralberghiera affittacamere "Alloggio alla Cartiera" che attribuiva alla struttura la capacità ricettiva di n. 3 camere singole e n. 3 camere doppie, tutte con bagno;

RICHIAMATA l'idoneità sanitaria prot. n. 1/2007 rilasciata dal Comune di Lugo di Vicenza per l'esercizio dell'attività di affittacamere nei locali siti in Via Cartiera n. 6 a Lugo di Vicenza che attribuiva alla struttura n. 9 posti letto totali suddivisi in n. 3 camere singole e n. 3 camere doppie, tutte con bagno

VERIFICATO ai sensi dell'art. 32 comma 3 della L.R. 11/2013 che non esistono omonimie con altre strutture ricettive nell'ambito territoriale dello stesso comune;

VISTA la L.R. n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto" e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 45 del 29/12/2017 "Collegato alla legge regionale di stabilità regionale 2018";

VISTO il "Regolamento del Sistema di Organizzazione, Direzione e Decisione dell'Ente. Approvazione" adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 246 del 16/06/2009;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 142 del 09.11.2015 "*Incarichi dirigenziali in relazione alle materie delegate dalla Regione Veneto*";

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO che con Decreto Presidenziale n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano performance anni 2018/2019;

DETERMINA

1. Di classificare la struttura ricettiva complementare denominata "LOCANDA ALLA CARTIERA", come di seguito riportato:

Denominazione dell'esercizio:	LOCANDA ALLA CARTIERA
Tipologia di classificazione:	Alloggio turistico - locanda
Categoria assegnata:	Due leoni
Ricettività:	n. 3 camere singole con bagno; n. 3 camere doppie con bagno.
Posti letto standard per ospiti:	n. 9
Bagni:	n. 6
Periodo di apertura:	annuale
Ubicazione:	Via Cartiera n. 6
Titolare della classificazione:	Signor Bonollo Battista – nato a Zugliano (VI) il 09/03/1941 e residente a Thiene (VI) in Via Masere n. 6/A– in qualità di legale rappresentante della Società “Trattoria Ponte di Ferro di Bonollo Battista e C. S.N.C.” con sede legale in Thiene (VI) P.I. 00879060242.

2. di comunicare il presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Lugo di Vicenza (VI);
3. di dare atto che la presente classificazione ha validità per un quinquennio a decorrere da suo rilascio;
4. di disporre che il simbolo distintivo con la classificazione (CAMERE oppure LOCANDA a **due leoni**) dovrà essere esposto in modo visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale della struttura ricettiva, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 prevista all'art. 49 comma 3 della L.R. 11/2013;
5. di dare atto che la dichiarazione di false informazioni alla Provincia nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49, comma 5) lettera b) della L.R. 11/2013;
6. di disporre che restano in capo all'Amministrazione Comunale le verifiche e gli accertamenti sulla congruità della destinazione d'uso dichiarata, sulla rispondenza delle opere eseguite al Regolamento Edilizio nonché al rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie;
7. di dare atto che laddove si ritenga sussistano ragioni di tutela avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro il i termini di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 giorni;
8. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
9. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRENTAN SANDRA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Geom. Renato Rizzi